The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

SENTENZA N. 50/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73695** R.G. introdotto con ricorso depositato il 10.8.2022 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis)rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ferdinando Gelo e con il medesimo elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), Trav. Maroder n. 3 (pec: ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Gianluca Tellone e Nicola Di Ronza ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61

(pec: vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it; avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it; avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it)

nonché contro

- Ministero dell'istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55, in persona dei propri dipendenti dott.sse Francesca Franza e Francesca Cataneo (pec: drca@postacert.istruzione.it);

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costi(omissis)one in giudizio dell'INPS con memoria del 21.10.2024;

Rilevata la costi(omissis)one in giudizio del MIUR con memoria dell'8.11.2024.

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che:

- è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado con decorrenza 1.9.1987 ed a seguito di concorso per titoli ed esami ha assunto la qualifica di dirigente scolastico;
- cessata dal servizio a far data dall'1.9.2021, risulta titolare di trattamento pensionistico liquidato dall'INPS con provvedimento n. NAV103202103348;
- la quota C o terza quota del ridetto trattamento è stata calcolata mediante sistema contributivo partendo da un montante contributivo di euro 441.421,12 erroneamente individuato in quanto inferiore a quello effettivamente maturato dalla ricorrente;
- nello specifico, per il 2018, l'Istituto previdenziale ha considerato un imponibile retributivo annuo di euro 57.194,22 inferiore a quello effettivamente maturato dalla ricorrente per la suddetta annualità di euro 65.303,87, come risultante da certificazione CUD;
- per i lavoratori dipendenti, il montante contributivo va calcolato in misura pari al 33 % del reddito imponibile annuo;
- il montante contributivo per l'anno 2018 doveva essere calcolato in misura pari al 33% dell'imponibile retributivo maturato dalla ricorrente ovvero in euro 21.550,27 (pari al 33% di euro 65.303,87) mentre l'INPS per detta annualità ha conteggiato un montante annuo di euro 18.874,09, pari al 33% della minor somma di euro 57.194,22;
- per il 2019, l'INPS ha calcolato il montante contributivo dell'anno corrente partendo da un imponibile retributivo annuo di euro 70.691,94

inferiore a quello effettivamente maturato dalla ricorrente per la suddetta annualità di euro 82.090,32, come risultante da certificazione CUD;
- il montante contributivo per l'anno 2019 doveva essere calcolato in misura pari al 33% dell'imponibile retributivo maturato dalla ricorrente ovvero in euro 27.089,80 (pari al 33% di euro 82.090,32) mentre l'INPS, per detta annualità ha conteggiato un montante annuo di euro 23.328,34, pari al 33% della minor somma di euro 70.691,94;
- il montante contributivo complessivo utile ai fini del calcolo della terza quota di pensione era di euro 447.858,76, sicché la terza quota di pensione spettante alla ricorrente deve essere ricalcolata, moltiplicando il maggior montante contributivo di euro 447.858,76 per il coefficiente del 4,863 % corrispondente alla anzianità di 62 anni e 8 mesi secondo la tab. A l. n. 335/95;
- ritenendosi lesa, ha adito questa Corte con ricorso del 10.8.2022 per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante ricalcolo della quota C o terza quota, previa corretta individuazione del montante contributivo maturato alla cessazione di servizio per l'importo di euro 447.858,76, con condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario;
- con comparsa del 21.10.2024, l'INPS ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- con comparsa dell'8.11.2024, il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso;
- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Ferdinando Gelo per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Gelo ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere formulata dall'INPS, insistendo, tuttavia, per la condanna alle spese.

L’avv. Tellone, nel riportarsi alla memoria di costi(omissis)one depositata, ha insistito per la compensazione delle spese;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione con la qualifica di dirigente scolastico, titolare di pensione con decorrenza 1.9.2021, avendo rilevato una significativa differenza di importo tra le retribuzioni utilizzate ai fini del calcolo del montante contributivo degli anni 2018 e 2019 e quelle risultanti dalla certificazione unica rilasciata ai fini fiscali dalla P.A. datrice di lavoro, ha adito questa Corte per ottenere la condanna dell’INPS alla modifica del suddetto montante con l’inserimento delle retribuzioni riportate sulla certificazione fiscale e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico.

2. Sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, l’INPS ha provveduto ad aggiornare il montante contributivo annuo relativo agli anni 2018 e 2019 ed a riliquidare la pensione della ricorrente.

L'adeguamento del rateo di pensione è stato effettuato nel mese di dicembre 2024 unitamente alla corresponsione degli arretrati di spettanza.

Tale circostanza, affermata nella relazione amministrativa inviata dal funzionario INPS dott. Alessandra D’Apuzzo, è provata dal prospetto contabile di ricalcolo della pensione riversato in atti ed è stata successivamente riconosciuta in udienza dalla difesa di parte ricorrente.

Si dispone, infine, la compensazione delle spese di lite in ragione del non tardivo adempimento dell’INPS, atteso che l’errata iniziale determinazione del trattamento pensionistico è imputabile esclusivamente all’errata indicazione degli imponibili contributivi a cura del MIUR.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.02.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale